



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2011

Norme in materia di informazione pubblica, per la soppressione dell'ordine dei giornalisti, per la interruzione dei contributi pubblici all'editoria e per la privatizzazione della RAI – Radiotelevisione italiana Spa

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge pone all'attenzione del Senato una serie di norme volte a sopprimere quella parte della legislazione statale che nel corso dei decenni si è stratificata in materia di comunicazione e di informazione.

Tale impianto soppressivo deriva sostanzialmente dai profondi ed irreversibili mutamenti che i processi telematici e di *internet* hanno determinato sul versante della liberalizzazione dei sistemi di comunicazione.

La rivoluzione informatica, già nei fatti, ha provocato uno spostamento radicale dalla «materialità» della carta stampata al mondo del *web*, determinando di conseguenza anche concettualmente una coincidenza tra il concetto di libertà di stampa con quello di libertà di opinione.

Se questo è il processo in atto, in fase già avanzata, allora la difesa dell'ordine dei giornalisti, il permanere delle provvidenze a favore dell'editoria ed anche l'attuale assetto della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, risultano essere ormai strumenti obsoleti da superare.

Per quanto riguarda l'ordine dei giornalisti, la legge istitutiva che qui si intende abrogare, a parere del presentatore, ma anche di una vasta porzione di opinione pubblica, ha garantito e tutelato, fin dal suo nascere, più che la libertà di stampa, la stampa, intesa come «corporazione» giornalistica.

Già nel 1945, dalle colonne di «Risorgimento liberale», Luigi Einaudi aveva levato la sua voce contro l'istituzione di un ordine dei giornalisti: «L'albo obbligatorio è immorale, perché tende a porre un limite a quel che limiti non ha, e non deve avere, alla libera espressione del pensiero. Ammettere il principio dell'albo obbligatorio sarebbe un

risuscitare i peggiori istituti delle caste e delle corporazioni chiuse, prone ai voleri dei tiranni e nemiche acerrime dei giovani, dei ribelli, dei non-conformisti». Una previsione, quella del primo Presidente della Repubblica, che trova drammatico riscontro nella realtà odierna.

La legge istitutiva dell'ordine dei giornalisti, che qui si intende abrogare, ha garantito non la libertà di stampa di tutti i cittadini, quindi, ma la libertà della stampa, intesa come corporazione giornalistica.

Il dettato costituzionale e la lettera stessa dell'articolo 21 della Costituzione (libertà di pensiero e di stampa) consentono a tutti i cittadini l'esercizio della libertà di stampa; la legge 3 febbraio 1963, n. 69, ha stabilito al contrario, che «nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale».

Con la soppressione dell'ordine contenuta nel disegno di legge, che qui si illustra, viene a cadere un'anomalia italiana all'interno dell'Unione europea e si restituisce piena dignità professionale a chi svolge la professione di giornalista. Ogni singolo professionista risponde della sua capacità di esercitare la professione nei termini di legge: avremmo professionisti che non vedrebbero minato il loro diritto alla libertà di opinione od espressione semplicemente perché un ordine impone, come etica collettiva, quella che invece dovrebbe essere un'etica individuale.

Resta ovviamente salvo il diritto per ogni categoria di organizzarsi come ritiene più opportuno, ad esempio con associazioni di categoria o associazioni parasindacali, ma non tramite ordini, ai quali è obbligatorio iscriversi.

Se l'abolizione di tale ordine dovesse trovare approvazione, avremmo di sicuro una

maggiore responsabilizzazione di coloro che scrivono.

Altra disposizione abrogativa è relativa al finanziamento pubblico all'editoria, per la cui stratificazione normativa nel corso degli anni, nonché per una comprensione della sua estensione, è sufficiente visitare il sito della presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (www.governo.it/DIE): contributi - ai quotidiani e periodici, editi da cooperative di giornalisti o da società, la cui maggioranza del capitale sociale è detenuta da cooperative, nonché quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e giornali in lingua di confine; - ai giornali politici e delle minoranze linguistiche; - alle testate editate da cooperative editoriali; - alle testate per i non vendenti; - alla stampa italiana all'estero; a pubblicazioni editate in Italia e diffuse prevalentemente all'estero; - a quotidiani trasmessi all'estero.

A ciò si aggiungono: i contributi per il credito d'imposta per l'acquisto della carta; contributi per le compensazioni a Poste Italiane Spa per le tariffe speciali applicate alle spedizioni editoriali; i finanziamenti concessi alle imprese editoriali per il credito agevolato e per il credito d'imposta in relazione agli investimenti fissi di ristrutturazione e ammodernamento della capacità; i fondi per la riqualificazione e la mobilità dei giornalisti; i contributi alle imprese radiofoniche «libere» e a quelle ufficialmente registrate come organi di movimento politici erogati; i rimborsi alle imprese radiofoniche a carattere locale per le spese per abbonamento alle agenzie di informazione; i rimborsi delle spese per abbonamento ai servizi delle agenzie di informazione, erogati ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e i rimborsi alle televisioni locali delle spese per l'abbonamento ai servizi forniti dalle agenzie di informazione. Insomma, ce n'è per tutti, ivi compresi i quotidiani di più larga diffusione nazionale, a cominciare da «La Repubblica», «Corriere

della Sera», «Il Sole-24 ore» «La Stampa» e «Messaggero», a cui lo Stato rimborsa una parte dei costi per l'acquisto della carta, le spese per le spedizioni e gli abbonamenti alle agenzie di stampa, fino alle testate dei maggiori partiti politici.

Non può essere sottovalutato il rilevante risparmio per le finanze pubbliche che la soppressione di tali provvidenze potrebbe comportare.

Terzo aspetto è quello relativo alla RAI e alla sua completa e definitiva privatizzazione.

La RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è caratterizzata da un modello di finanziamento che vede la compresenza di risorse pubbliche (canone pagato dai cittadini sul possesso di un apparecchio televisivo) e commerciali (pubblicità). Tale modello è riconducibile alla duplice attività svolta. Essa opera da un lato come concessionaria di un servizio pubblico e, dall'altro, in qualità di mera impresa radiotelevisiva all'interno del mercato, svolgendo, quindi, un'attività di carattere commerciale.

È diffusa convinzione che la sofferenza aziendale, soprattutto sul versante della raccolta pubblicitaria e della ridotta competitività, non fa escludere che la TV di Stato abbia, sul suo orizzonte, un «destino Alitalia».

Di fronte a questo scenario, la soluzione auspicabile è la privatizzazione della RAI.

Questa riforma consentirebbe: di creare un'effettiva concorrenza ed un effettivo pluralismo nel mercato dei *media* italiano; di eliminare il canone e, quindi, diminuire il carico fiscale sui contribuenti per un importo pari a circa 1,6 miliardi di euro; di realizzare, attraverso la completa cessione a terzi del capitale azionario, un piccolo, ma significativo abbattimento del debito pubblico.

Senza trascurare, tra i benefici conseguenti all'intervento normativo di dismissione oltre agli aspetti giuridico/economici, la definitiva emancipazione della RAI dall'influenza e dal controllo del sistema politico, dei partiti, di gruppi di potere, di *lobby* di ogni genere e,

in particolare, della maggioranza parlamentare di turno, nonché l'implementazione del livello di concorrenzialità tra gli operatori del settore.

Conseguentemente, appare opportuno abolire la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soppressione dell'ordine dei giornalisti)

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

Art. 2.

(Soppressione del finanziamento pubblico all'editoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 26, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11, 19 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

l) il comma 13 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

m) gli articoli 137 e 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

n) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 3.

(Dismissione di RAI - Radiotelevisione italiana Spa)

1. L'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *(Dismissione di RAI - Radiotelevisione italiana Spa)* - 1. Entro il 30 giugno 2012 è avviato, ad opera del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Nel rispetto dei suddetti termini, con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda, di cui al presente comma. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

2. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 100 per cento al Fondo per

l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432».

Art. 4.

*(Suppressione della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)*

1. Gli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4 e 6, commi terzo, quarto e quinto, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono abrogati.

